



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 18/06/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 593

Attuazione della L.R. 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" - Istituzione delle aree naturali protette - Presa d'atto e indirizzi.

L'Assessore all'Ambiente dott. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce:

L'art. 6 della legge regionale 24 Luglio 1997, n. 14 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia", stabilisce che il Presidente della Giunta regionale convochi preconferenze ai fini dell'individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'art. 22, comma I, della legge 6 Dicembre 1991, n. 394.

In particolare, sono state convocate le preconferenze per tutte le aree individuate dall'art.5 della L.R. 19/97 e per quelle da riclassificare ai sensi dell'art.27 della medesima legge (Parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio e Parco naturale di Lama Balice).

Con deliberazione n. 1760 del 22 dicembre 2000 la Giunta regionale ha preso atto dei documenti di indirizzo e delle relative perimetrazioni provvisorie delle seguenti aree:

Provincia di Brindisi: Bosco di Santa Teresa e dei Lucci, Bosco di Cerano, Saline di Punta della Contessa;

Provincia di Lecce: Palude e Bosco di Rauccio-Sorgenti Idume;

Provincia di Taranto: Bosco delle Pianelle, Foce del Chidro e Boschi Cuturi e Rosa Marina, Saline" e Dune di Torre Colimena e Palude del Conte e duna costiera.

Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi da applicarsi da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, in attuazione dell'art. 23 della L. R. n. 19/97, al fine di garantire la gestione transitoria delle aree naturali protette regionali dal momento dell'adozione dello schema di disegno di legge (art. 6, comma 3) all'approvazione delle leggi istitutive di ogni singola area protetta (art. 6, comma 6), che qui si intendono riportati per far parte integrante del presente provvedimento.

In data 16 gennaio 2001 sono stati adottati i disegni di legge relativi alle stesse aree protette. Alla data odierna si sono concluse le Conferenze dei Servizi di cui all'art. 6, comma 5, si è acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico (art. 6, comma 6, L.R. 19/97) e sono stati predisposti i testi del d.d.l. per l'adozione definitiva da parte della G.R. Risultano, infine, concluse le preconferenze e sottoscritti i documenti di indirizzo con le relative perimetrazioni provvisorie (allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale) delle seguenti ulteriori tre aree:

Provincia di Bari: Laghi di Conversano;

Provincia di Brindisi: Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo;

Provincia di Taranto: Gravine dell'Arco Jonico.

Si propone di prendere atto dei documenti di indirizzo e delle perimetrazioni provvisorie relative alle aree richiamate, confermando gli indirizzi dettati con la deliberazione di G.R. n. 1760/2000, da applicarsi da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, al fine di garantire la gestione transitoria delle aree dalla redazione dei ddl fino all'approvazione delle leggi istitutive.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4 lett. a) della L.R. n. 7/97.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R. 17/77 e successive modificazioni e integrazioni

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente dott. Michele Saccomanno;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di prendere atto dei documenti di indirizzo e delle relative perimetrazioni provvisorie, allegati alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale, elaborati e sottoscritti in sede di pre-conferenze ai sensi dell'art. 6, commi 2. e 3. della L.R. n. 19/97, per le seguenti aree naturali protette regionali individuate dall'art. 5 della medesima legge:

Provincia di Bari: Laghi di Conversano;

Provincia di Brindisi: Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo;

Provincia di Taranto: Gravine dell'Arco Jonico.

di confermare gli indirizzi, da applicarsi da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, come approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2000, n. 1760, al fine di garantire la gestione transitoria delle aree naturali protette regionali dal momento dell'adozione dello schema di disegno di legge all'approvazione delle leggi istitutive di ogni singola area protetta, e di seguito riportati:

- 1) E' fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8, commi 1 e 2, L. R. 19/97 e dell'art. 6, comma 3, L. 394/91:
 - a) divieto di aprire nuove cave (art. 8, comma 1, sub a, L.R. 19/97);
 - b) divieto di esercitare l'attività venatoria (art. 8, comma 1, sub b, L.R. 19/97);
 - c) divieto di effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del

terreno (art. 8, comma 1, sub c, L.R. 19/97);

d) divieto di costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali (art. 8, comma 1, sub d, L.R. 19/97);

e) fino all'approvazione del Piano del Parco, di cui all'art. 20 della L.R. 19/97, gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme ed i regolamenti vigenti (art. 8, comma 2, L.R. 19/97);

f) divieto di costruzione di nuove edificazioni all'esterno dei centri edificati e, per ragioni particolari di salvaguardia ambientale purché motivati con apposito provvedimento, anche nei centri edificati così come definiti ai sensi della L. 865/71 (art. 6, comma 3, L. 394/91);

g) divieto di mutare l'utilizzazione dei terreni e di apportare modifiche alla morfologia del territorio, agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell'area protetta (art. 6, comma 3, L. 394/91). Sono fatte salve le normali operazioni colturali.

2) Si autorizza l'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato regionale all'Ambiente a concedere deroghe, sentite le Amministrazioni comunali interessate, ai sensi dell'art. 6, comma 3. della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ordine alle limitazioni previste nel punto precedente alle lettere f) e g), con provvedimenti dirigenziali motivati e limitatamente alle zone individuate, nel documento di indirizzo, come "zona 2". Fino all'approvazione del piano dell'area naturale protetta (parco, riserva etc.) tali deroghe possono essere concesse esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15%, della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano Aziendale; sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

3) E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dell'art. 31 della L. 457/78.

4) Le aree naturali protette oggetto di apposito schema di disegno di legge possono essere destinate, tramite i Comuni e le Province interessate, delle misure di incentivazione previste dall'art. 7 della L. 394/97 e dall'art. 8, comma 4. della L.R. 19/97, a valere sulle risorse totali attribuite alla Regione da leggi e programmi nazionali e comunitari.

5) Nelle more della costituzione dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, il n'lasccio delle autorizzazioni e delle concessioni resta in capo agli enti competenti fatte salve le funzioni amministrative di vigilanza di competenza dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato regionale all'Ambiente, così come previsto dall'art. 23 della L.R. n. 19/97. Tali funzioni vengono espletate direttamente ovvero richiedendo la collaborazione delle strutture amministrative regionali e/o degli enti locali. Al fine di coinvolgere i Comuni e le Province nella fase di gestione transitoria, è possibile costituire gruppi di lavoro tra i soggetti interessati, previa designazione dei componenti.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA

Legge Regionale n. 19/1997

"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia"

Documento d'indirizzo per l'istituzione dell'area protetta:

RISERVA DEI LAGHI DI CONVERSANO
E DELLA GRAVINA DI MONSIGNORE

Allegato alla procedura di preconferenza.

Redatto ai sensi dell'art. 22 comma 1, Legge 394/91

SCHEDA DESCRITTIVA AREE NATURALI PROTETTE (ex L.R. 19/97)

Denominazione proposta

Riserva dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore

Denominazione di partenza (schede identificative L.R. 19/97)

A4 - Laghi di Conversano

Classificazione proposta

Riserva naturale orientata

Ubicazione
Provincia BARI
Comuni CONVERSANO

Superficie della perimetrazione provvisoria (in ettari):
Zona centrale ha
Fascia di Protezione ha

Scala di rappresentazione della perimetrazione provvisoria
1:5.000 - 1:25.000

Misure di salvaguardia

Dal momento dell'adozione dello schema di disegno di legge di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 19/97 sono applicate le seguenti misure di salvaguardia.

Le misure di salvaguardia variano in relazione alle caratteristiche del territorio considerato.

E' individuata una zona centrale (zona 1), con rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale, per la quale sono previste le norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 19/97. Sono altresì individuate, una fascia di protezione di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale destinata, in fase di Conferenza dei Servizi di cui al comma 5 dell'art. 6 della L.R. 19/97, alla definizione degli ambiti periferici (zone 2), in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello dello sviluppo di attività produttive di tipo sostenibile.

Corridoi di connessione, aventi funzioni di collegamento delle singole aree naturali, destinati alla fruizione delle stesse e alla ricostruzione della continuità ecologica.

NORME GENERALI

Si intendono valide tanto nella zona centrale che nella fascia di protezione le seguenti norme:

divieto di realizzare nuove costruzioni e trasformazione di quelle esistenti fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge n. 865/71. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto può essere esteso anche ai centri edificati o a parte degli stessi.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e risanamento igienico edilizio di cui all'art. 31 della l. 457/78;

divieto di aprire nuovi siti di cave, miniere e discariche;

divieto di praticare cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo della fauna selvatica ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente competente;

divieto di effettuare opere di scavo e movimento terra tali da modificare la morfologia del territorio;

divieto di realizzare opere che comportino modifiche del regime delle acque ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino e/o recupero ambientale nel rispetto delle finalità istitutive dell'area protetta;

divieto di costruire nuove strade se non in funzione dell'attività agro-silvo-pastorali;

gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono consentiti previa autorizzazione dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del Piano di Gestione di cui all'art. 20 della L.R. 19/97;

sono in ogni caso vietati tutti gli interventi in contrasto con le finalità istitutive dell'area naturale protetta di cui al comma 3 dell'art. 1 della L. 394/91.

FASCIA DI PROTEZIONE

Nelle zone individuate come fascia di protezione sono applicate le seguenti misure di salvaguardia:

sono consentite, in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale, fatte salve le indicazioni degli strumenti

urbanistici e della normativa vigente in materia, trasformazioni e ampliamenti degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della superficie utile, previa approvazione, da parte del competente ispettorato Agrario, di apposito Piano Aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia purché non si determini un incremento totale di superficie superiore al già citato 15%.

CORRIDOI DI CONNESSIONE

Nelle zone individuate come corridoi di connessione sono applicate le seguenti misure di salvaguardia:
non è consentita la realizzazione di recinzioni o muri con caratteristiche diverse dalla tipologia di "muro in pietra a secco";
non è consentita la modificazione dei muri a secco esistenti e la eliminazione della vegetazione spontanea ivi presente.

Criteri adottati per la perimetrazione

Per la perimetrazione delle zone centrali e delle fasce di protezione sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:

- pendenze e linee di impluvio;
- uso del suolo;
- aspetti visuali;
- biologia delle specie anfibie;
- presenza di elementi in grado di definire confini certi (strade, muri a secco, ecc);
- presenza di beni archeologici o dell'architettura rurale.

Per la individuazione dei corridoi di connessione sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:

- capacità di esercitare funzione di collegamento tra le diverse aree naturali della riserva;
- presenza di muri a secco di pregevole fattura;
- presenza di elementi della vegetazione spontanea;
- presenza e spazi adiacenti la carreggiata per interventi di recupero e rinaturalizzazione;
- carattere di strada secondaria per la viabilità;
- assenza di elementi detrattori del paesaggio.

Al momento della Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 19/97 saranno individuati ulteriori corridoi di connessione per completare il collegamento tra le diverse aree naturali della riserva.

Indicazioni per l'ente di gestione

A seguito dell'approvazione della legge istitutiva si prevede la costituzione di un Ente strumentale di diritto pubblico da parte della Regione Puglia. In questa fase sarà valutata anche la possibilità di assegnare la titolarità di più aree naturali protette allo stesso Ente di gestione.

In fase transitoria, dall'approvazione dello schema di disegno di legge sino alla istituzione definitiva dell'area naturale protetta, si prevede la costituzione di un Comitato Provvisorio, con compiti consultivi e di animazione locale. Sono rappresentati nel Comitato, l'Ufficio Parchi della Regione Puglia, l'Amministrazione Provinciale, le Amministrazioni Comunali, le associazioni ambientaliste, le organizzazioni professionali agricole.

Bozza di documento d'indirizzo per l'istituzione dell'area protetta

LAGHI DI CONVERSANO

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

LOCALIZZAZIONE

L'area oggetto dell'intervento è costituita da un complesso di dieci aree umide, distanziate fra loro, distribuite all'interno del territorio amministrativo del Comune di Conversano (Bari).

COMUNI INTERESSATI

Conversano

2. DESCRIZIONE E TIPOLOGIA AMBIENTALE

L'area denominata "Laghi di Conversano" è formata da 10 piccole zone umide sparse nel territorio del comune di Conversano (Tab. 1).

Queste formazioni di origine carsica, definite nella toponomastica locale impropriamente "Laghi", assumono questa dizione secondo un'antica consuetudine lessicale di origine medioevale, quando essi rappresentavano la più importante riserva d'acqua per le popolazioni locali.

Si tratta in realtà di aree caratterizzate da piccole superfici ampie da 1.039 a 11.200 mq, delimitati da gradoni in pietra. Dagli invasi emergono le bocche di cisterne in numero variabile da 3 a 31, utilizzate come riserva idrica per uso privato e divenute proprietà comunale nel XVIII.

I "laghi", al di là della importanza naturalistica e paesaggistica, hanno un rilevante valore storico-culturale per la presenza dei caratteristici pozzi a campana cui va il merito di rappresentare la più alta espressione architettonica del sottosuolo pugliese (Angiulli, 1983). I pozzi, cavità di profondità variabile da 3 a 12 metri e larghi circa 6 metri, rivestiti internamente con conci calcarei montati secondo le tradizionali tecniche costruttive a secco, risalenti a epoca preromana (Ramunni G., 1991), raccolgono e conservano l'acqua anche nei periodi di più drammatica aridità estiva.

I "laghi" si formano in corrispondenza di avvallamenti di origine carsica dalla forma concava, denominati doline. Si tratta di caratteristiche depressioni, che raccolgono le acque del ruscellamento superficiale dovuto alle precipitazioni autunno-invernali e si prosciugano in estate assumendo in tal maniera i caratteri propri di stagni temporanei. I "laghi" di Conversano, sono tutti accomunati da due caratteristiche peculiari sotto l'aspetto naturalistico e storico:

in tutte si forma uno specchio d'acqua superficiale, anche se non contemporaneamente per periodo e per entità dell'accumulo. Questa caratteristica ambientale può far considerare l'intero complesso come un tutt'uno costituito da parti vicendevolmente vicarianti nella funzione di assicurare habitat umidi e unici a biocenosi tipiche;

in tutte sono presenti strutture antropiche sotto forma di pozzi di profondità variabile, chiusi da una imboccatura, a costituire riserve sotterranee d'acqua preservate dall'evaporazione estiva causata dall'insolazione e dall'aumento della temperatura ambiente, utilizzati in passato come riserve d'acqua per uso potabile.

I "laghi" quindi sono un importante esempio di manifestazione epigea del carsismo, giunta nel territorio di Conversano, nel corso del tempo e per una particolare convergenza di cause concomitanti raramente riprodotte altrove, ad assumere un elevato grado di maturazione per l'intensità dei rapporti intessuti con le altre componenti dell'ambiente, quelle antropiche e biotiche.

Con i "laghi" le doline passano da semplice elemento fisiografico del territorio ad originale fenomeno ecologico che ha dato luogo ad un complesso processo biologico che è giunto a dare vita ad una biocenosi del tutto particolare, sia sotto l'aspetto vegetazionale che faunistico.

I "laghi" infatti ospitano una comunità floro-faunistica tipica caratterizzata da un'autoecologia associata alla dinamica stagionale temporanea di presenza dell'acqua.

Per quanto riguarda la componente animale i "laghi" ospitano una delle più numerose ed importanti

popolazioni del Tritone italico (*Triturus italicus*), Anfibio di grande importanza in quanto endemico del centro sud Italia.

L'ambiente circostante i "laghi" è fortemente antropizzato: prevale l'arboricoltura, in massima parte costituita da oliveti, mandorietti, ciliegeti; grandi estensioni sono condotte a vigneto. In estesi tratti, prevalentemente a quote basse, ed in appezzamenti variamente dislocati, è presente la coltivazione di ortaggi (carciofi, insalata ecc ...).

Ampiamente esteso è il reticolo di muretti a secco, che caratterizza e rende riconoscibile il paesaggio murgiano antropizzato, con la funzione di delimitare i poderi o di contenere il terreno agrario, specie nelle zone a maggiore inclinazione dei versanti, dando luogo a tipiche coltivazioni a terrazzi.

Tracce rimangono della primitiva copertura boschiva a querce, solitamente al limitare dei confini poderali, lungo i muretti a secco, in aree per vari motivi marginali e trascurate, costituite da esemplari isolati, o in piccoli gruppi, di roverella, fragno, leccio, che un tempo ricoprivano tutta la Puglia. Molto interessanti le presenze collaterali di vegetazione selvatica arbustiva, a formare macchie e siepi, talora con la presenza di vere rarità vegetali, esempi di comunità vegetazionali da recuperare e diffondere con cura.

La struttura geologica generale dell'area in oggetto è rappresentata da una potente successione di rocce carbonatiche che si sono formate in ambiente marino di bassa profondità in corrispondenza del Cretaceo superiore, con un'età compresa tra 100 e 65 milioni di anni.

Sono presenti le seguenti formazioni, partendo dal livello più antica: il Calcarea di Mola, il Calcarea di Bari, ed il Calcarea di Altamura. Su questo basamento calcareo cretaceo poggiano poi in trasgressione i depositi marini Pleistocenici rappresentati dalla Calcarenite di Gravina, meglio noti in Puglia coi nome di "tufo calcareo". Essi sono costituiti da sedimenti biocalcarenitici scarsamente cementati e privi di stratificazione. La maggior parte del territorio presenta, in superficie, estesi depositi colluviali ed eluviali di "terra rossa", costituita dal residuo insolubile della scissione idrolitica operata dall'acqua sui silicati, presenti come impurità nei calcari, il colore rosso è dovuto agli ossidi e idrossidi di ferro presenti, assieme agli idrosilicati e agli idrossidi di alluminio.

Il carsismo ha avuto una grande importanza nel modellamento degli attuali caratteri morfologici del territorio e, per la sua diffusione, costituisce una caratteristica tipica della zona in esame, con manifestazioni evidenti e ben riconoscibili.

I "laghi" costituiscono elementi essenziali nell'economia idrologica del territorio, per l'influenza che impongono alla struttura del reticolo idrografico di superficie, in pratica costituito solo da essi, e al complesso delle falde acquifere di cui costituiscono punti essenziali di rifornimento.

La qualità delle acque che viene immessa nel sottosuolo, e prelevata poco più a valle, dipende dall'uso che si fa o si intende fare dei "laghi":

Per questo motivo essi rappresentano sia una importante emergenza geologica sia una forma di difesa idrogeologica del territorio.

Tab. - 1 Denominazione, superficie (in mq) e numero delle cisterne dei "laghi" di Conversano.

Denominazione dei "laghi" Superficie n° cisterne
presenti

Agnano 11.200 13

Castiglione 6.180 6

Chienna 5.170 10

lavorra 7.880 6

Minuzzi 4.650 3

Padula 2.900 4
Petrullo 4.220 9
Sassano 1.039 31
San Vito 2.740 7
Vignola 11.800 17

3. VINCOLI ESISTENTI

Vincolo architettonico-ambientale del 12 settembre 1978 ai sensi della legge 1089/39 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

"Riserva Naturale Erpetologica dei Laghi di Conversano" Delibera Consiliare n. 63 del 25/3/1985. Questa di Conversano è stata la prima riserva erpetologica specialistica mai istituita in Italia;

Proposta d'inclusione da parte della amministrazione Comunale nel Piano Regionale di Protezione delle Zone Umide (Comune di Conversano, 6110/1988 prot. n. 15565);

Inclusa nel 1994 nell'elenco nazionale di "Area di elevato interesse erpetologico" da parte della "Societas Herpetologica Italica;

per la presenza di specie ed habitat d'interesse comunitario è stata inserita nell'elenco dei Siti d'importanza Comunitaria(SIC) "Natura 2000" ai sensi della direttiva 92/43CEE "Habitat", estesa per 6 ha

Il PUTT inserisce i Pozzi di Chienna, i Laghi di Sassano, Agnano Castiglione, Minussi, lago c/o Masseria Montepaolo, Petrullo, S. Vito e Padula nell'Elenco delle Acque della provincia di Bari, nella tipologia di acque non pubbliche

4. VALORI NATURALISTICI

Di seguito si evidenziano le specie e gli habitat presenti nell'area e inseriti nelle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e negli elenchi del Libro Rosso degli Animali d'Italia (WWF Italia, 1998).

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Acque oligomesotrofe con vegetazione bentica di Chara
Querceti di Quercus trojana

SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 79/409 E 92/43/CEE (ALL. II)

Lo status di presenza viene definito attraverso: CE: certa; PR: probabile; DF difficile; ES: estinta; B: nidificante; ?: dubbio, incertezza

Anfibi

Tritone crestato (*Triturus (cristatu) camifex*): PR

Rettili

Cervone (*Elaphe quatuorlineata*): CE

Colubro leopardino (*Elaphe situla*): CE

Uccelli (solo i nidificanti)

Barbagianni (*Tyto alba*): B

Mammiferi

Assenti informazioni attendibili sui Chiroterti

SPECIE ANIMALI DELLA LISTA ROSSA NAZIONALE

Anfibi

Raganella italiana (*Hyla intermedia*): DF

Rospo smeraldino (*Bufo viridis*): CE

Rettili

Geco dell'Egeo (*Cyrtopodion kotschy*): CE

Uccelli (solo i nidificanti)

Assiolo (*Otus scops*): B?

Gufo comune (*Asio otus*): B

Mammiferi

Assenti informazioni attendibili sui Chiroterti

SPECIE ANIMALI RARE

Tasso (*Meles meles*)

5. USO DELL'AREA

Note storiche

I "Laghi di Conversano" sono oggetto di studio da molti anni.

L'interesse per queste località si è sviluppato all'inizio in campo archeologico, per l'evidente rapporto che qui ha legato l'uomo al territorio a ragione della presenza dei laghetti carsici capaci di raccogliere l'acqua piovana, consentendone la sopravvivenza in un panorama geografico di generale aridità. Risulta documentato da ritrovamenti di manufatti, materiali litici e spesso vestigia di villaggi, che, fin dalla preistoria, questi ambienti hanno favorito l'insediamento di nuclei umani.

Nei pressi del Lago di Castiglione le più antiche tracce identificabili di presenza umana risalgono all'età del bronzo, circa al XIV secolo a. C. La presenza dei pozzi all'interno delle masse di terra rossa accumulate nelle doline è documentato già poco dopo l'anno 1000. Inizialmente di proprietà privata, dalla fine del 1700 vengono acquisiti alla proprietà pubblica del comune e l'uso delle acque accumulate assicurata, anche per uso potabile, a tutta la popolazione di Conversano. In anni molto vicini a noi, con l'arrivo dell'acquedotto del Sele, tutti i "laghi" hanno perso la funzione di fornire acqua potabile alle popolazioni.

Uso attuale

Attualmente le acque dei Laghi vengono utilizzate dai coltivatori della zona che le utilizzano per le attività legate alla realizzazione di fitofarmaci.

L'alveo invece viene utilizzato spesso in maniera impropria come deposito d'inerti o altri materiali di risulta. In alcuni Laghi sono state realizzate strade di attraversamento.

Il recente progetto POP ha prodotto alcuni interventi che determinano condizionamenti nell'uso dei Laghi, si tratta di:

recinzioni intorno agli alvei

chiuso le strade che attraversavano gli alvei
realizzato alcune strutture per il tempo libero

6. INTERVENTI AMBIENTALI FINANZIATI

Nel 1986 veniva attivato un finanziamento di 367.000.000 per operare una serie di interventi su tre dei dieci "laghi", interventi mirati a recuperare i siti dal punto di vista storico-architettonico (contributo in c/capitale concesso dalla Regione Puglia ai sensi delle pp.ll. nn. 37/39 33/86).

Nel 1992 l'amministrazione comunale richiedeva un ulteriore finanziamento regionale di 200.000.000 (delibera di Giunta Comunale n. 176 del 20/03/1992).

Nel 1998 all'amministrazione comunale veniva finanziato un progetto per il recupero dei laghi all'interno del P.O.P. (Programma Operativo Plurifondo) 94/96 - Fondo FESR - Sottoprogramma 7 - Misura 7.3 - Sottomisura 7.3.10

Strumenti di pianificazione e gestione delle aree naturali protette ex L.R. 19/97. P.O.P. 97/99 misura 7.3.9. affidata alla Provincia di Bari.

7. PERIMETRO E SUPERFICIE

Perimetri Proposti

Attualmente sono stati individuati i seguenti perimetri di riferimento, relativi alla zona in oggetto:

Sito Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43CEE.

Strumenti di pianificazione e gestione delle aree naturali protette ex L.R. 19/97. P.O.P. 97/99 misura 7.3.9. (in corso di realizzazione)

8. PROBLEMI DI CONSERVAZIONE

Utilizzate come riserva idrica per uso privato e divenute proprietà comunale nel XVIII secolo oggi sono utilizzate abusivamente per scopi impropri nonostante i divieti e le interdizioni imposte dalle autorità comunali.

Con la creazione di strutture pubbliche (acquedotti) deputate al l'approvvigionamento idrico delle popolazioni i "laghi" hanno perso la loro essenziale ed arcaica identità funzionale, quella cioè di riserve d'acqua potabile per le popolazioni locali.

Purtroppo con la perdita di utilizzo si è andato perdendo lentamente anche il loro valore di bene utile alla comunità. Nel tempo hanno assunto il ruolo di aree marginali, degradate, spesso utilizzate come discarica.

Tutto ciò malgrado l'istituzione della Riserva Erpetologica e l'apposizione dei vincoli da parte delle Amministrazioni Comunali.

L'unica funzione che svolgono allo stato attuale è quella d'utilizzo delle loro acque ai fini del lavaggio delle autocisterne adibite all'irrorazione dei biocidi usati in agricoltura. Le acque prodotte attraverso tali lavaggi, altamente cariche d'inquinanti, vengono poi disperse negli alvei dei laghi, con grave danno sia alle biocenosi presenti sia alla falda eventualmente comunicante.

Questa pratica illegale, deve essere decisamente abbandonata da parte degli operatori agricoli locali. Allo stesso modo va considerata la discarica di liquami di origine varia e di rifiuti solidi di ogni genere effettuata occasionalmente o sistematicamente da singoli cittadini o altri.

Si ritiene che l'abbandono di tali pratiche purtroppo entrate nel costume locale, possa essere realizzata meglio attraverso un nuovo utilizzo dei "Laghi" a fini turistici ed attraverso una corretta educazione delle

popolazioni locali, che non attraverso l'apposizione di vincoli, come l'esperienza insegna.

9. OBIETTIVI DELL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Tra gli obiettivi generali derivanti dall'istituzione dell'area protetta s'individuano:

Promozione di un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, contribuendo nel contempo ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità;
Tutela e valorizzazione del patrimonio, tradizionale, naturale, storico-architettonico.

Nello specifico, gli interventi ipotizzabili riguardano:

riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi ad uso delle scuole e dei cittadini;
rinaturalizzazione del sistema idrografico superficiale;
rinaturalizzazione e possibilmente incremento delle aree umide;
diversificazione degli habitat attualmente presenti, con ripristino delle superfici arboree-arbustive, incolte a pascolo;
monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici presenti.

10. EFFETTI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Per quanto riguarda gli ambienti naturali gli effetti dell'istituzione dell'area protetta possono sinteticamente individuarsi in:

inserimento dell'area nella "Rete Natura 2000" della UE;
inserimento dell'area nella Rete Ecologica Nazionale e Regionale;
conservazione degli habitat e specie d'interesse comunitario;
rinaturalizzazione e ripristino degli ambienti naturali;
aumento della biodiversità;
riduzione della pressione dei detrattori ambientali;
incremento del controllo e monitoraggio del territorio.

Per quanto riguarda le attività socio-economiche presenti gli effetti principali derivanti dall'istituzione dell'area protetta possono individuarsi in:

priorità nell'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
riconversione, in un'ottica sostenibile dall'ambiente naturale, dell'agricoltura presente;
sviluppo di attività connesse al turismo di natura;
recupero di strutture di valore storico-architettonico;
organizzazione della fruizione dei beni, attivazione dei collegamenti in rete.

COMUNE DI CONVERSANO

Provincia di Bari

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RISERVA DEI LAGHI
DI CONVERSANO E DELLA GRAVINA
DI MONSIGNORE

L'anno 2001 il giorno 10 del mese di Aprile alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Signor Bonasora Vitantonio nella sua qualità di Sindaco e sono presenti:

Presenti Assenti

-
- 1) Malena Saverio - Assessore 1
 - 2) Lacalandra Giovanni - Assessore 1
 - 3) Lepore Concetta - Assessore 1
 - 4) Bellacosa Franco - Assessore 1
 - 5) Damiani Vitantonio - Assessore 1
 - 6) Castellaneta Domenico - Assessore 1

Con la partecipazione del vice Segretario generale Dr.ssa Margherita Borri.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 sono stati espressi i seguenti pareri:
- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
- di regolarità contabile:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Udita la relazione dell'Assessore all'Ambiente e al Territorio Prof. Gianni LACALANDRA:

- "che la Regione Puglia in attuazione dei principi generali della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ha emanato la L.R. n. 19/97 "Norme per la istituzione e la gestione delle aree protette nella Regione Puglia;
- che nella L.R. 19/97, all'art. 5, comma 1-A4 è individuata l'area naturale protetta denominata "Laghi di Conversano" interamente ricadente nel territorio del Comune di Conversano;
- che la Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/97 e dell'art. 22 comma 1° della Legge 394/91 ha avviato le procedure di preconferenza con le amministrazioni interessate, i consorzi di bonifica, le organizzazioni agricole imprenditoriali e ambientaliste al fine di individuare gli obbiettivi da perseguire e di definire i criteri di perimetrazione delle diverse aree protette, ed ha predisposto di conseguenza una perimetrazione provvisoria;
- che in un documento di indirizzo per l'istituzione dell'area protetta redatta ai sensi dell'art 22 comma 1 della legge 394/1 ed allegata alle procedure di preconferenza la denominazione di partenza "A4 Laghi di Conversano" -viene cambiata in "Riserva dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore";
- che l'Assessore, all'Ambiente del Comune di Conversano ha partecipato, in rappresentanza della

Giunta Municipale, a tutte le Preconferenze convocate dalla Regione Puglia, sottoscrivendone i relativi verbali ed i documenti conclusivi;

- che nell'ultima preconferenza tenutasi il 02/05/2000 presso il municipio sono stati consegnati al Comune di Conversano dai rappresentanti della Regione Puglia n. 2 Tavole (1:2500) nella quale sono riportate complessivamente le 10 zone umide, corrispondenti ad altrettanti laghi, e la Gravina di Monsignore con le fasce perimetrali di rispetto individuate per ciascuna area e con l'invito a presentare osservazioni e proposte motivate in ordine alla detta perimetrazione e alle misure di salvaguardia riportate nel documento d'indirizzo che si riporta in allegato;
- che successivamente la problematica è stata affrontata e discussa in tre Riunioni della II^a Commissione Consiliare di cui, una, il 21/03/2001 con la presenza dei rappresentanti dell'Assessorato all'Ambiente Dott. Miali e Dott. Tedesco, si è conclusa con un sopralluogo sul Lago di Agnano, dove tra l'altro si è messo in evidenza che gran parte del territorio da vincolare è già ricompreso nel territorio soggetto a vincolo archeologico;
- che la II^a Commissione Consiliare, nella riunione del 04/04/2001, pur accogliendo favorevolmente la proposta generale della Regione Puglia, ha richiesto all'U.T.C. di effettuare un confronto fra l'estensione delle aree perimetrali soggette a vincolo previsti per la "Riserva dei Laghi di Conversano e la Gravina di Monsignore" e le aree soggetto a vincolo dal PUTT-Regione Puglia;
- che tali aree sono sostanzialmente corrispondenti a quanto indicato dal PUTT-Regione Puglia;"
- che la proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa;
- Visto il parere di regolarità tecnica;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente:

- di approvare l'ipotesi di perimetrazione della "Riserva dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore";
- di trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali - di Bari copia della presente deliberazione, come atto ufficiale di adesione al Parco Regionale dei "Laghi" di Conversano e della Gravina di Monsignore";
- di inserire la presente Deliberazione di Giunta con tutti gli allegati all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale utile, per l'approvazione da parte dei sigg. Consiglieri Comunali;
- di inviare successivamente copia della Deliberazione del Consiglio Comunale e copia delle planimetrie ai tecnici del P.R.G. per i provvedimenti di conseguenza;
- di dare atto che è stato espresso il parere tecnico di competenza;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

ALLEGATO B

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Legge Regionale n. 19/1997

"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia"

Documento d'indirizzo per l'istituzione dell'area protetta:

DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE
A TORRE S.LEONARDO

Allegato alla procedura di preconferenza.

Redatto ai sensi dell'art. 22 comma 1, Legge 394/91

DOCUMENTO D'INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO
REGIONALE "DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE S. LEONARDO"

1. SCHEDA DESCRITTIVA

Denominazione proposta

Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

Denominazione di partenza (schede identificative L.R. 19/97)

D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

Classificazione proposta
Parco Regionale

Ubicazione
Provincia BRINDISI
Comuni OSTUNI - FASANO

Localizzazione

Il sito denominato "Dune costiere da Torre San Leonardo a Torre Canne" è costituito da un complesso di aree umide consecutive (Fiume grande, Fiume piccolo, Fiume Morello), retrostanti un cordone dunale ricadente nel territorio comunale di Fasano e Ostuni, lungo la litoranea adriatica.

Comprende una fascia trasversale alla linea di costa che parte dalla battigia per un profondità di 250 mt ed una lunghezza lunga di circa 2,5 Km cui fa seguito, in continuum, ad un ampio arretramento di forma quadrangolare, in larga parte esteso nel territorio di Ostuni, che presenta una lunghezza longitudinalmente alla linea di costa di circa 1,7 Km e una profondità media di circa 1,5 Km. L'area è attraversata dalla S.S. n. 379 che taglia in due il complesso ecosistemico.

Superficie della perimetrazione provvisoria (in ettari):

Zona centrale ha

Fascia di Protezione ha

Scala di rappresentazione della perimetrazione provvisoria
1:10.000

2. DESCRIZIONE E TIPOLOGIA AMBIENTALE

E' un tratto di costa bassa e sabbiosa caratterizzato da un insieme di aree umide adiacenti (Fiume Grande, Fiume Piccolo, Fiume Morello) lungo la litoranea adriatica tra Fasano e Ostuni.

Si riconoscono fondamentalmente un lungo cordone dunale, ambienti umidi retrodunari, macchia alta, garighe e pseudosteppa. La duna si presenta nel complesso ben sviluppata con un'altezza in alcuni tratti di circa 2-3 m, tuttavia la continuità è spesso interrotta per la presenza di varchi per l'accesso al mare.

La duna, a tratti assai evoluta, presenta una tipica vegetazione a ginepri (*Juniperus oxycedrus* sp., *Macrocarpa* e *Juniperus phoenicea*) che in località Pilone danno origine ad una singolare macchia e boscaglia con esemplari di notevoli dimensioni. Nei tratti meno evoluti la duna presenta una tipica vegetazione a scierofille sempreverdi con predominanza di *Phillyrea latifolia* e *Pistacia lentiscus*.

Le aree umide retrodunari rappresentate dal "Fiume Morello e dal Fiume Piccolo sono costituite dal ristagno di sorgenti costiere e danno origine a piccoli stagni salmastri con vegetazione alofila. Le aree più interne corrispondenti alla località detta "Difesa di Malta" sono caratterizzate da una vegetazione di bassa gariga a *Thymus capitatus* e da vaste superfici con vegetazione substeppica con spiccata termo-xerofilia.

L'area è particolarmente ricca di orchidacee spontanee e per l'eccessivo pascolamento sono riconoscibili lande ad *Asphodelus ramosus*.

Il paesaggio dell'entraterra è costituito da una blanda morfologia collinare che digrada verso la costa. Il substrato roccioso è costituito dal "Calcere di Altamura"; si tratta di calcari micritici di piattaforma carbonatica, che costituiscono l'"ossatura" di gran parte della Puglia. Il clima tipicamente mediterraneo con estati calde e secche ed inverni miti e piovosi favorisce la presenza di una vegetazione substeppica

lungo i declivi.

3. VINCOLI ESISTENTI

Per la presenza di specie ed habitat d'interesse comunitario è stata inserita nell'elenco dei Siti d'importanza Comunitaria (SIC) "Natura 2000" ai sensi della direttiva 92/43 CEE "Habitat", estesa per 425 ha.

Vincolo di salvaguardia ambientale L. 431/1985 (Galasso)

Individuata come zona "A" (di eccezionale valore) nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico ("Paesaggio") della Regione Puglia

L'area in questione è sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 modificato dalla legge n. 490 del 1999 "Testo Unico" sui beni culturali e ambientali.

Il PRG vigente del Comune di Fasano tipizza la fascia costiera a nord della SS. 379 da Torre Canne al confine comunale, come area agricola, fatta eccezione per alcune tipizzazioni - aree B, C, di sviluppo turistico - nei pressi dell'area urbana; a sud della SS. 379 in un'area generalmente agricola la zona delle lame è tipizzata come area agricola di interesse ambientale.

Il PRG vigente del Comune di Ostuni tipizza la fascia costiera a nord della SS. 379 dal confine comunale fino a Torre S. Leonardo come area agricola di interesse ambientale, mentre l'area a sud della stessa fino al costone è tipizzata come agricola.

Gli indirizzi espressi nella Delibera degli Obiettivi del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Ostuni indicano la volontà di conservare e salvaguardare l'intero sistema dunale e retrodunale, sino al costone murgiano, con la creazione di un parco naturale.

4. VALORI NATURALISTICI

L'area presenta elevati valori naturalistici, come evidenziato dal valore e quantità delle specie e degli habitat presenti nell'area e inseriti nella Direttiva 92/43/CEE e negli elenchi del Libro Rosso degli Animali d'Italia (WWF Italia, 1199999887664).

Questi dati evidenziano la notevole importanza dell'area di studio per la conservazione di molte specie di uccelli.

L'area, quindi, oltre ad essere un sito di riproduzione è soprattutto un luogo di sosta per specie rare e minacciate dell'avifauna, per cui svolge un ruolo importante per la salvaguardia dei contingenti migratori, di specie principalmente acquatiche, che transitano sull'Adriatico.

HABITAT PRIORITARI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Steppe salate (Limonietalia)

Perticaia costiera di ginepri (*Juniperus* spp.)

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)

Erbari di posidonie

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia* maritimi)

Dune mobili dei litorali con presenza di *Ammophila arenaria* "Dune bianche"

Dune mobili embrionali

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

Rettili

Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*)

Tartaruga comune (*Testudo hermanni*)

Cervone (*Elaphe quatuorlineata*)

Colubro leopardino (*Elaphe situla*)

Lucertola ramarro (*Lacerta viridis*)

Uccelli

Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*)

Martin pescatore (*Alcedo atthis*)

Airone rosso (*Ardea purpurea*)

Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*)

Tarabuso (*Botaurus stellaris*)

Mignattaio piombato (*Chlidonias hybridus*)

Pignattino (*Chlidonias niger*)

Albanella reale (*Circus cyaneus*)

Albanella minore (*Circus pygargus*)

Albanella pallida (*Circus macrourus*)

Airone bianco maggiore (*Egretta alba*)

Moretta tabaccata (*Aythya nyctora*)

Garzetta (*Egretta garzetta*)

Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)

Gheppio (*Falco tinnunculus*)

Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*)

Tarabusino (*Ixobrychus minutus*)

Fratricello (*Stema albifrons*)

Beccapesci (*Strena sandvicensis*)

Beccaccino (*Gaffinago gallinago*)

Fratino (*Charadrius alexandrinus*)

Barbagianni (*Tyto alba*)

Calandra (*Melanocorypha calandra*)

Calandrella (*Catandrella brachydactyla*)

5. USO DELL'AREA

Note storiche

Le torri costiere che si innalzano a distanza pressoché regolare lungo la costa sono un elemento costante e caratterizzante del territorio pugliese. Furono costruite dagli Aragonesi tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500, quando, dopo la distruzione di Otranto, la minaccia di una penetrazione turca in Puglia spinse gli Spagnoli a più efficaci sistemi di difesa.

La Torre del Pilone fu innalzata nel 1568 dal mastro Scipione Loperz di Gallipoli e fu denominata di San Leohardo perché ricadeva nel terreno appartenente alla chiesa di San Leonardo della Matina, dipendenza del Monastero dei Cavalieri Teutonici di San Leonardo presso Sipanto (FG). Con la stessa denominazione si indicò il fiume a carattere torrentizio che terminava il suo corso in prossimità della torre.

Venute meno le esigenze difensive nel corso del XVIII e XIX secolo, le torri costiere furono vendute o concesse a privati.

La torre del Pilone fu venduta nel 1931 a Donato Rodio con l'obbligo di mantenere il segnale geodetico

convenzionale esistente sulla torre. Nel 1958 il possesso passò al signor Emanuele Caroli di Martina Franca. La torre si presenta a pianta quadrata e a due piani. In origine quello inferiore era privo di accesso.

Protetti dalle dune, vi sono dei laghetti retrodunali alimentati da sorgenti d'acqua dolce che scende dalle colline retrostanti e che dopo essersi incanalata nel sottosuolo, riaffiora in superficie in prossimità della costa (Fiume Grande, Piccolo e Morello). Questi specchi d'acqua oltre un secolo fa, furono delimitati con opere in muratura ed utilizzati come impianti di acquacoltura, ancora oggi è evidente un sistema di chiuse.

Uso attuale

Le dune di Lido Morelli formandosi hanno permesso il ristagno dell'acqua e l'innalzamento della falda idrica costiera determinando le condizioni di formazione di stagni costieri.

Tale sistema è oggi in parte bonificato, in parte coltivato, in parte interrato naturalmente, e in parte danneggiato dalla costruzione della superstrada.

Essendo la zona dello stagno, in buona parte, al di sotto del livello del mare, la distruzione totale delle dune costiere permetterebbe al mare di entrare sino quasi a ridosso della strada statale.

La forte pressione antropica a scopi turistici rappresenta il problema maggiore per tale ecosistema: nel periodo estivo molte aree vengono usate a parcheggio delle auto, invadendo spesso le dune sabbiose.

Varchi sempre più ampi vengono allargati nelle dune per permettere l'accesso al mare ai bagnanti, determinando una vistosa compromissione del sistema dunale. Inoltre il continuo calpestio dei villeggianti e turisti, nel periodo giugno-settembre, determinano gravi danni alla naturale propagazione delle specie, non permettendo una possibilità di rinnovazione vegetale. Si può affermare, quindi, che l'attività turistico-ricreativa che si è svolta senza controllo nell'area ha determinato il superamento di quello che normalmente si definisce la "capacità di carico" di una zona.

In effetti nelle condizioni normalmente presenti nel litorale esaminato, il carico turistico determina un impatto grave ed irreversibile su un ecosistema fragile quale quello dunale e retrodunale.

L'impatto di una copiosa presenza di villeggianti e turisti su un limitato territorio sta determinando il lento ed inesorabile declino dei residui di lembi di vegetazione spontanea litoranea sempre più rari in Puglia.

6. INTERVENTI AMBIENTALI FINANZIATI

Progetto Wetlands, Programma Interreg li;

PTTA 94-96 - Area sviluppo occupazionale ambientale nel mezzogiorno, riqualificazione aree costiere;

Pianificazione e gestione delle Aree Naturali Protette ex LR 19/97 P.O.P. 97/99 misura 7.3.9.

Progetto LIFE Ambiente 1999 sulla corretta gestione delle aree costiere

Un progetto di sistemazione naturalistica di Lido Moreffi è stato avanzato all'interno dei PRUSST (Programma di recupero urbano per lo sviluppo sostenibile), programma selezionato dal Ministero dei Lavori Pubblici

7. PERIMETRO E SUPERFICIE

Perimetri proposti

Attualmente sono stati individuati i seguenti perimetri di riferimento, relativi alla zona in oggetto:

Sito Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43CEE di circa 425 ha.

Proposta dell'Amministrazione provinciale di Brindisi nell'ambito dello studio "Strumenti di pianificazione e gestione delle aree naturali protette ex L.R. 19/97".

8. PROBLEMI DI CONSERVAZIONE

Insieme ai notevoli valori naturalistici evidenziati, l'area di Torre Canne-Torre San Leonardo, presenta diverse problematiche ambientali che si sono ampliate negli ultimi anni, ci riferiamo principalmente a: riduzione delle aree umide presenti. La superficie delle zone umide sembra, ad una preliminare analisi, che deve essere confortata da analisi di cartografia storica, aver subito una notevole riduzione rispetto al passato;

elevata presenza e pressione delle attività turistico-balneari;

forti pressioni di detrattori esterni;

forme d'inquinamento atmosferico, suolo ed acque, derivanti dalle infrastrutture stradali e dai parcheggi presenti;

assenza di una gestione naturalistica dell'area.

gestione del sistema idrografico superficiale orientata principalmente verso l'uso antropico della risorsa;

Inoltre l'area negli ultimi anni (10-15) ha subito nella sua componente ambientale notevoli manomissioni ed alterazioni, riferibili a:

espansione delle infrastrutture stradali e dei parcheggi;

aumento della presenza antropica e del relativo disturbo;

espansione delle aree agricole;

previsione di nuove infrastrutture turistiche;

interferenze sul sistema idrogeologico.

Gli effetti di tali interventi di alterazione e riduzione degli ambienti sono probabilmente alla base del degrado del cordone dunale e delle aree umide retrostanti e della scomparsa e/o riduzione di alcune specie di uccelli nidificanti.

9. OBIETTIVI DELL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Per le considerazioni relative al degrado ambientale in atto nell'area, per la necessità di preservare i valori naturalistici presenti e di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni presenti si ritiene che l'istituzione della zona protetta possa invertire l'attuale tendenza d'uso del territorio.

Pertanto tra gli obiettivi generali derivanti dall'istituzione dell'area protetta s'individuano:

> Promozione di un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, contribuendo nel contempo ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità;

> Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale per quanto attiene alle ricadute in termini di incremento dell'occupazione e del reddito provenienti dallo sviluppo di nuove iniziative/competenze/professionalità;

> Creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescere la qualità della vita dei cittadini.

Nello specifico gli interventi realizzabili riguardano:

riqualificazione e recupero ambientale complessivo;

creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi ad uso delle scuole e dei cittadini;

riqualificazione delle attività produttive attualmente presenti;

rinaturalizzazione e incremento delle aree umide;

rinaturalizzazione del sistema idrografico superficiale;

diversificazione degli habitat attualmente presenti, con ripristino delle aree a incolte e pascolo;

incremento della copertura arborea-arbustiva naturale;

monitoraggio dell'inquinamento presente e dello stato degli indicatori biologici presenti;
conservazione delle risorse naturali.

10. EFFETTI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Per quanto riguarda gli ambienti naturali gli effetti dell'istituzione dell'area protetta possono sinteticamente individuarsi in:

- inserimento dell'area nella "Rete Natura 2000" della UE;
- inserimento dell'area nella Rete Ecologica Nazionale;
- conservazione e ripristino delle risorse naturali;
- aumento della biodiversità;
- riduzione della pressione dei detrattori ambientali, inquinamento, industrializzazione, ecc.;
- incremento del controllo e monitoraggio del territorio.

Per quanto riguarda le attività socio-economiche presenti gli effetti principali derivanti dall'istituzione dell'area protetta possono individuarsi in:

- priorità nell'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali
- riduzione della pressione derivante dalla attigua zona industriale;
- riconversione, in un ottica sostenibile dell'ambiente naturale e del l'agricoltura presente nella piana olivetata;
- organizzazione della fruizione dei beni naturali, attivazione dei collegamenti in rete;
- sviluppo di attività connesse al turismo di natura.

11. MISURE Di SALVAGUARDIA

Dal momento dell'adozione del disegno di legge di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 19/97 sono applicate le sottoelencate misure di salvaguardia di cui all'art. 8, commi 1 e 2, L.R. 19/97 e dell'art. 6, comma 3, L. 394/91 in combinato disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 1760 del 22/12/2000 "Attuazione della L.R. 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" - Istituzione delle aree naturali protette - Atto di indirizzo" (B.U.R.P. n. 21 del 5 febbraio 2001):

- a) divieto di aprire nuove cave (art. 8, comma 1, sub a, L.R. 19/97);
- b) divieto di esercitare l'attività venatoria (art. 8, comma 1, sub b, L.R. 19/97);
- c) divieto di effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno (art. 8, comma 1, sub c, L.R. 19/97);
- d) divieto di costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali (art. 8, comma 1, sub d, L.R. 19/97);
- e) fino all'approvazione del Piano del Parco, di cui all'art. 20 della L.R. 19/97, gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme ed i regolamenti vigenti (art. 8, comma 2, L.R. 19/97);
- f) divieto di costruzione di nuove edificazioni all'esterno dei centri edificati e, per ragioni particolari di salvaguardia ambientale purché motivati con apposito provvedimento, anche nei centri edificati così come definiti ai sensi della L. 865/71 (art. 6, comma 3, L. 394/91);
- g) divieto di mutare l'utilizzazione dei terreni e di apportare modifiche alla morfologia del territorio, agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell'area protetta (art. 6, comma 3, L. 394/91). Sono fatte salve le normali operazioni colturali.

L'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato regionale all'Ambiente è autorizzato a concedere deroghe, sentite le Amministrazioni comunali interessate, ai sensi dell'art. 6, comma 3. della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ordine alle limitazioni previste nel punto precedente alle lettere f) e g), con provvedimenti dirigenziali motivati e limitatamente alle zone individuate, nel documento di indirizzo, come "zona 2". Fino all'approvazione del piano dell'area naturale protetta tali deroghe possono essere concesse esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano Aziendale; sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dell'art. 31 della L. 457/78.

Le aree naturali protette regionali possono essere destinatarie, tramite i Comuni e le Province interessate, delle misure di incentivazione previste dall'art. 7 della L. 394/97 e dall'art. 8, comma 4, della L.R. 19/97, a valere sulle risorse totali attribuite alla Regione da leggi e programmi nazionali e comunitari.

Nelle more della costituzione dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni resta in capo agli enti competenti fatte salve le funzioni amministrative di vigilanza di competenza dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato regionale all'Ambiente, così come previsto dall'art. 23 della L.R. n. 19/97. Tali funzioni vengono espletate direttamente ovvero richiedendo la collaborazione delle strutture amministrative regionali e/o degli enti locali. Al fine di coinvolgere i Comuni e le Province nella fase di gestione transitoria, è possibile costituire gruppi di lavoro tra i soggetti istituzionali interessati, previa designazione dei componenti.

Criteri di zonizzazione

Dovrà essere individuata una zona 1 (zona centrale), di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale. Dovrà altresì essere individuata una zona 2 (fascia di protezione), di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, destinata alla definizione degli ambiti periferici (zone 2) in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello dello sviluppo di attività produttive di tipo sostenibile.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della zona 1 (zona centrale) la presenza di:

- > forme geomorfologiche di rilievo;
- > formazioni boschive;
- > formazioni di macchia mediterranea, gariga, pseudosteppa ed ogni altra superficie di vegetazione spontanea;
- > aree soggette a vincoli architettonici, storici ed archeologici;
- > aree di particolare rilevanza paesaggistica;
- > altre aree necessarie a determinare continuità ambientale e funzionalità ecologica.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della zona 2 (fasce di protezione) le aree in cui i caratteri di cui al punto precedente appaiono meno marcati e vi si aggiunge la rilevante presenza di:

- abitazione ed edifici rurali;
- aree agricole intensive;
- aree di estrazione anche se dismesse.

Si individuano due aree in tratteggio celeste sulla cartografia finalizzata alla definizione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della L. 394/91.

12. INDICAZIONI PER L'ENTE DI GESTIONE

Si intende costituire un unico ente strumentale di diritto pubblico per la gestione di tutte le aree naturali della provincia di Brindisi, così come previsto dall'art. 5 del d.d.l. "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Boschi di Santa Teresa e dei Lucci," approvato dalla Giunta regionale il 16/01/2001.

ALLEGATO C

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA - UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge Regionale n. 19/1997

"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia"

Documento d'indirizzo per l'istituzione dell'area protetta:

GRAVINE DELL'ARCO JONICO

BOSCHI E COLLINA DI MASSAFRA

Allegato alla procedura di preconferenza.
Redatto ai sensi dell'art. 22 comma 1, Legge 394/91
DOCUMENTO D'INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE
DELLA TERRA DELLE GRAVINE

1. SCHEDA DESCRITTIVA

Denominazione proposta
PARCO DELLA TERRA DELLE GRAVINE

Denominazione di partenza (schede identificative L.R. 19/97)

B1 - Gravine arco Jonico

B11 - Colline e boschi di Massafra

Classificazione proposta
Parco Regionale

Ubicazione

Provincia: TARANTO

Comuni: Crispiano, Castellaneta, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Massafra, Martina Franca, Palagianello, Palagiano, Montemesola, Mottola, Statte

Superficie della perimetrazione provvisoria

Superficie totale: circa ha

Zona centrale ha

Fascia di Protezione ha

Rappresentazione della perimetrazione provvisoria

Carta in scala 1:50.000

2. DESCRIZIONE E TIPOLOGIA AMBIENTALE

Le gravine sono gli elementi geomorfologici tipici dell'Altopiano delle Murge e possono essere considerate tra le più importanti forme dell'evoluzione morfologica dell'arco ionico tarantino.

La loro origine è dovuta all'erosione operata dalle acque superficiali, la cui canalizzazione è stata favorita da sistemi di fratture o discontinuità presenti nelle rocce calcaree.

Si tratta di gole rocciose con profilo a "V" o con pareti subverticali e fondo piatto, incise per lo più in formazioni calcaree di età cretacea e calcarenitiche di età plio-pleistocenica.

Attualmente i corsi d'acqua, che hanno inciso le gravine, scorrono nel sottosuolo, inabissati attraverso inghiottitoi carsici. In tal modo si è costituita un'importante rete idrografica sotterranea alla quale sono riconducibili le numerose manifestazioni sorgentizie sottomarine del Golfo di Taranto, localmente denominate "citri".

Dai dati disponibili risulta che nell'area sono presenti oltre 60 gravine di forma e dimensione tra le più varie. La distribuzione delle gravine appare costruire due semi archi ideali affacciati sul golfo di Taranto.

Il primo semi arco, che possiamo definire "basso" è disposto tra l'altitudine del 100-300 m slm, mentre il secondo, che possiamo definire "alto" è disposto tra i 300 e i 500 m. slm.

Il primo semi arco "basso" appare più ricco di solchi erosivi, ma più compromesso dal punto di vista della copertura vegetale e richiede un'attenta gestione dei corridoi ecologici al fine di evitare l'isolamento progressivo di ogni singola gravina. Il semi arco "alto" è invece caratterizzato da una più densa formazione forestale ed è connesso al precedente da solchi erosivi in continuità. Anche in questo caso va prevista un'attenta gestione del territorio al fine di evitare di creare barriere di comunicazione tra i due sistemi di gravine.

La vegetazione naturale appare assai ricca e varia, si conservano grandi boschi in cui domina il Fragno (circa 11.000 ha), mentre la Roverella si presenta come specie di importanza secondaria, significative sono anche le formazioni più o meno pure di Leccio e le stazioni di Pino d'Aleppo.

Notevolissima la presenza di specie di origine balcanica, oltre al già citato Fragno, ricordiamo, l'*Asyneuma limonifolium*, la *Salvia triloba*, la *Phlomis fruticosa*, la *Campanula versicolor*, l'*Aegitops uniaristata*, per citarne solo alcune.

Le gravine conservano specie faunistiche di eccezionale importanza. E' questa l'unica area regionale, al di fuori del Gargano, di riproduzione del Gufo reale. Sono nidificanti anche il raro Lanario, il Nibbio bruno, la Poiana e il Gheppio tra i rapaci diurni, il Gufo comune, la Civetta, il Barbagianni, l'Assiolo tra i notturni.

Gli ambienti rupicoli delle gravine costituiscono molteplici ed anche gli unici di quest'area, ed infatti qui si riproducono tra gli altri anche Ghiandaia marina, Piccione selvatico, Passero solitario, Monachella, Rondone alpino, Corvo imperiale.

Le pozze d'acqua sul fondo delle gravine sono l'habitat di specie rare come l'ululone dal ventre giallo, i tritoni, le raganelle, la biscia dai collare ed il granchio di fiume.

Tra i mammiferi di rilievo le presenze del tasso, dell'istrice, forse del gatto selvatico, del pipistrello rinolofo di Mehely e delle altre specie più comuni.

Nell'ambiente xerofilo delle gravine ritroviamo tutti i rettili regionali tra cui il colubro leopardino, il gecko di Kotschy, il cervone, la tartaruga, la vipera a completare l'eccezionale fauna delle gravine.

Tale eccezionale patrimonio si è conservato nelle Gravine, grazie alla difficoltà della loro messa a coltura ed alla complessa accessibilità.

Eccezionale è anche l'importanza di questa area come zona di maggiore concentrazione dell'Europa occidentale degli insediamenti rupestri.

Per tale motivo (e gravine rappresentano nel loro insieme una testimonianza unica del patrimonio naturalistico pugliese, tanto da motivare ampiamente la proposta dell'istituzione di un Parco Regionale delle Gravine.

3. VINCOLI ESISTENTI

Tutte le gravine sono sottoposte a

Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923 e succ.)

Vincolo di tutela del paesaggio L. 1497/1939

Vincolo di salvaguardia ambientale L. 431/1985 (Galasso)

L.R. 56/80 rispetto dalla Gravina per 200 m dal ciglio.

Per la presenza di specie ed habitat d'interesse comunitario parte dell'area è stata inserita nell'elenco dei Siti d'importanza Comunitaria (pSIC) "Natura 2000" ai sensi della direttiva 92/43CEE "Habitat", estesa per 165 ha.

Per la presenza di specie di Uccelli d'interesse comunitario parte dell'area è stata istituita come Zona a Protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE estesa per 165 ha.

Strumenti Urbanistici vigenti e proposte comunali

Castellaneta: il solco principale della gravina grande percorre l'area a ridosso del centro urbano, tipizzato come zona di carattere storico o di particolare pregio ambientale (A1), o residenziale esistente (A2), o di completamento o ristrutturazione urbanistica (A3). Il versante opposto della gravina, così come il suo alveo, sono destinati ad attività primarie con differenziato livello di tutela (di particolare valore paesistico ed ambientale o primarie di tipo A o B).

Il territorio comunale di Castellaneta è interessato da un sistema di gravine anche nella sua parte più prossima al confine con il territorio di Laterza, tipizzato come zona agricola in cui sono individuati diversi ambiti territoriali estesi (ATE), con un differente livello di tutela, ripresi dal PUTT-PBA (Piano Urbanistico Territoriale tematico per il paesaggio e i Beni Ambientali) recentemente approvato.

Con comunicazione del 15.01.01 l'amministrazione comunale ha inviato le proprie proposte di modifica alla proposta di perimetrazione del Parco delle Gravine da parte della Regione Puglia con apposita cartografia in scala 1-25.000.

Crispiano: la prima perimetrazione proposta del Parco delle Gravine dell'arco jonico interessa il territorio comunale di Crispiano nella sua parte più alta, a nord dell'area edificata. L'amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 281 del 17.1.00 ha proposto lo stralcio di due aree destinate ad insediamenti produttivi e segnalati in apposita planimetria, la prima destinataria di un intervento PIP approvato con DGR n. 6480 del 8.8.88 e in via di attuazione, la seconda oggetto di un futuro programma di acquisizione da parte della stessa amministrazione, sempre a fini produttivi.

Ginosa: la gravina è a ridosso dell'area urbanizzata, che qui si sviluppa su entrambi i versanti. C'è uno strumento vigente (PdF) e un Prg in itinere. Il primo individua zone residenziale esistenti, di completamento e ristrutturazione urbanistica, di espansione; zone produttive primarie e secondarie di diverso tipo. Il Prg in itinere conferma sostanzialmente le destinazioni attuali con una forte localizzazione residenziale e di servizio verso nord, in un'area già interessata da edificazione diffusa, a monte della quale è prevista anche una viabilità di raccordo che supera la gravina stessa. Queste aree risultano tutte interne alla perimetrazione di max proposta dagli studi commissionati dalla Provincia.

Grottaglie: la gravina è posta ai margini dell'area urbanizzata. Lo strumento vigente individua la zona sostanzialmente come destinata a servizi (Parco urbano. Pineta, verde sportivo); non mancano, sia pure in posizione più periferica, zone residenziali e di espansione. La zona della Lama, anch'essa marginale rispetto all'area edificata, risulta per gran parte tipizzata come zona agricola, fatta eccezione per una zona di pineta e una zona turistico-alberghiera. In entrambi i casi la perimetrazione proposta dagli studi della Provincia coincide con quella del vincolo idrogeologico e forestale e al suo interno sono localizzate anche zone sottoposte a vincolo archeologico.

Con comunicazione dell'8.01.01 l'amministrazione comunale ha inviato le proprie proposte di modifica inerenti il territorio e l'area urbana con apposita cartografia in scala 1:50.000 e 1:10.000.

Laterza: la zona delle gravine si estende, con il suo solco principale, a sud-est del centro edificato. Sul ciglio occidentale si affaccia il centro antico e una piccola area tipizzata dal vigente PRG per attività produttive e per servizi. L'alveo, così come la restante parte del territorio sono definite zona agricola, con la individuazione di alcuni ambiti con un differente livello di tutela: territoriali distinti (ATD) e Ambiti territoriali estesi (ATE) di tipo A, B, C, D, ripresi dal PUTT-PBA (Piano Urbanistico Territoriale tematico per il paesaggio e i Beni Ambientali) recentemente approvato.

Con DGM n. 211 bis del 23.06.00 l'amministrazione comunale ha indicato alcune modificazioni rispetto alla proposta regionale riportate in apposita cartografia e riguardanti alcune aree da stralciare (difesa Murgia, parchi Avucchiara, contrada S. Rippo) e una precisazione riferita all'inserimento del centro storico (via Concerie e la parte terminale di Lama Cupa).

Massafra: la zona delle gravine si estende ad ovest dell'area urbana che vi si affaccia con il suo centro antico (zona di completamento e ristrutturazione urbanistica). La sola gravina di San Marco è vincolata da una zonizzazione ad attività primarie di tipo A, con vincolo paesaggistico ed ambientale, le restanti gravine sono destinate ad attività primarie di tipo A o B.

0,3 mc/mq), localizzata a nord del centro abitato. Si prevede la realizzazione di insediamenti ricettivi turistico-alberghieri a carattere agriturismo, residence turistici, campeggi, insediamenti turistico-residenziali, interventi d'interesse pubblico.

L'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, i richiesti pareri al CUR e all'ispettorato forestale non hanno dato alcun esito positivo (note rispettivamente del 28.7.97 e del 28.4.99).

Questo studio è stato interamente recepito dallo strumento urbanistico generale in itinere e adottato con delibera di GC del 3.4.2000. L'amministrazione comunale ha inoltre inserito tale lottizzazione all'interno di un Accordo di Programma (LR 8/98) per il quale è stato richiesto parere all'ispettorato forestale di Taranto in data 14.6.99, con esito ancora una volta negativo.

Montemesola: con nota del 16.11.2000 l'amministrazione comunale ha trasmesso la proposta di perimetrazione inerente il proprio territorio comunale. In accordo con quanto previsto dalla strumentazione urbanistica generale in itinere e dal PdF vigente, l'area indicata, situata a nord del centro edificato, è delimitata ad est dalla strada provinciale Viscione, a nord dal confine comunale con il Comune di Crispiano, ad ovest da via vecchia Montemesola e San Giovanni, come da cartografia allegata. Si esprimono perplessità riguardo alle norme di salvaguardia individuate nella Bozza di Documento di Indirizzo, soprattutto per quanto attiene alle CI effettive esigenze delle aziende locali del settore agricolo attualmente in fase di sviluppo".

Mottola: la zona delle gravine, ai margini del territorio comunale verso Massafra, è tipizzata come zona agricola, diversificata in "bosco e macchia mediterranea" (E4), "di interesse paesistico" (E2), e in una piccola area di "tutela degli elementi geomorfologici" (E3). Il territorio comunale è interessato da un'altra area con gravine, nei pressi del confine con Palagianello che riporta le stesse zonizzazioni ed una previsione di Parco archeologico.

L'amministrazione comunale con DGM n.129 del 8.9.00 ha proposto l'inserimento di alcune aree riportate in apposita cartografia (Casalrotto con il suo insediamento archeologico e le aree che collegano la gravina di S- Biagio con quelle di Petruscio) tra cui anche il centro storico per il suo particolare valore paesaggistico ed architettonico.

Palagianello: la gravina interessa il margine occidentale del centro abitato. Il Prg vigente tipizza l'alveo come zona di rispetto e, in area di espansione, a nord dell'area edificata, si prevede una zona destinata a servizi sul ciglio occidentale e una zona per attività turistiche sul ciglio orientale della gravina stessa.

Con DGM n. 215 del 18.9.00 l'amministrazione comunale ha indicato alcune modifiche rispetto alla proposta regionale riguardanti in particolare l'area urbana storica (viene inserita la zona A di restauro conservativo) e alcune aree esterne (viene stralciata l'area fra le contrade S. Colomba, Montedoro e Parco di Stalla, nonché la zona denominata parco Casale nord, entrambe perché a vocazione prevalentemente agricola e, in particolare la seconda, perché interessata da edificazione diffusa).

Palagiano: il territorio comunale non risultava compreso nella prima perimetrazione proposta. Tuttavia con comunicazione n. 11362 del 21.7.00 l'amministrazione comunale ha proposto di inserire l'area denominata Lamardecchia, adiacente alla omonima Masseria, contigua da un lato all'area di Casalrotto, in territorio comunale di Mottola e dall'altra all'autostrada Bari-Taranto.

Statte: L'area della gravina Gennarini a valle è tipizzata come zona verde per l'industria per un lungo tratto, fino in corrispondenza del Parco territoriale (A8), laddove si dirama in due tronchi e viene tipizzata come Verde agricolo tipo A (A4). In adiacenza interessano i margini della gravina ad ovest una zona industriale di espansione (C4) e ad est zona vincolata a cave (C2). L'amministrazione comunale con comunicazione n. 11163 del 3.10.00 ha proposto l'inserimento di un'area al margine meridionale del territorio ad est della gravina e lo stralcio di un'area al margine nord-ovest.

San Marzano: Pur essendo pervenuta, da parte dell'amministrazione comunale (prot. n. 10180 del 19.12.2000), richiesta di inclusione dell'area del Santuario Rupestre di Madonna delle Grazie all'interno della perimetrazione del futuro parco regionale delle gravine, tale richiesta non è stata accolta per la difficoltà di creare una continuità territoriale con il perimetro sin qui definito.

il PUTT-PBA (Piano Urbanistico Territoriale tematico per il paesaggio e i Beni Ambientali) inserisce le gravine e (e fame dell'area negli Elenchi dell'idrologia superficiale e dei Biotopi di rilevante interesse della Regione. Sono anche censiti i vincoli archeologici e le segnalazioni presenti nell'area, nonché le grotte di Ginosa, Grottaglie, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello.

Vincoli Archeologici e Architettonici:

Castellaneta: M.S. Trinità;

Ginosa: numerosi vincoli ai sensi della 1089/39, insediamenti rupestri, ritrovamenti preistorici;

Grottaglie: Chiesa rupestre Lama di Pensiero; diverse segnalazioni;

Laterza: Chiesa Convento Vecchio, Grotte, Masserie (Casone S. Vito, Rodogna, Cangiuilli, Panettiere, Cacoscia, Pupillo, Bosco di Gallo, Derario, C.se Cappella, Lago d'anice di Sopra, Bosco Maciulli, Castra);

Massafra: numerose segnalazioni (Gravina S. Marco, Madonna della Scala, Masseria Torella, Masseria Famosa);

Mottola: Masserie (Stingeto, Le Grotte, Perrini, S. Biagio, Laino, Savegnano, Acquagnora)

4. VALORI NATURALISTICI

L'area presenta elevati valori naturalistici complessivi, in virtù della sua estensione e della varietà e tipicità degli ambienti naturali presenti.

Di seguito si evidenziano le specie e gli habitat presenti nell'area e inseriti nelle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e negli elenchi del Libro Rosso degli Animali d'Italia (WWF Italia, 1998).

HABITAT PRIORITARI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Percorsi substepnici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea.

E' rappresentato da piccole pseudosteppe con vegetazione a graminacee, fra le quali è frequente *Stipa austroitalica* e da pratelli a *Brachypodium ramosum* all'interno della macchia.

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Pareti calcaree con vegetazione casmofitica. Si tratta della vegetazione rupestre inquadrabile nella associazione Aurinio-Centauretum apulae Bianco, Brullo, Pignatti E. e Pignatti S. 1988

Pinete di pini mesogeni endemici. Tale habitat si inquadra nella associazione Pistacio-Pinetum halepensis De Marco e Caneva

Querceti di *Quercus trojana*
Foreste di *Quercus ilex*
Vegetazione di *Euphorbia dendroides*

SPECIE PRIORITARIE SECONDO LA DIRETTIVA 92/43/CEE

Stipa austroitalica Martinowsky (fam.
Gramineae)

SPECIE ANIMALI PRIORITARIE DELLA DIRETTIVA 79/409 E 92/43/CEE (ALL. II)

Lo status di presenza viene definito attraverso: CE: certa; PR: probabile, DF: difficile; ES: estinta; B: nidificante; ?: dubbio, incertezza

Uccelli (solo i nidificanti)

Lanario (*Falco biarmicus*): B

Grillaio (*Falco naumanni*): B

SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 79/409 E 92/43/CEE (ALL. II)

Lo status di presenza viene definito attraverso: CE: certa; PR: probabile; DF: difficile; ES: estinta; B: nidificante; ?: dubbio, incertezza

Anfibi

Tritone crestato (*Triturus (cristatu) camifex*): CE

Ululone appenninico (*Bombina pachypus*): CE

Rettili:

Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*): CE

Tartaruga comune (*Testudo hermanni*): CE

Cervone (*Elaphe quatuortineata*): CE

Colubro leopardino (*Elaphe situla*): CE

Uccelli (solo i nidificanti)

Gheppio (*Falco tinnunculus*): B

Cuculo (*Cuculus canorus*): B

Barbagianni (*Tyto alba*): B

Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*): B

Calandro (*Anthus campestris*): B

Gufo reale (*Bubo bubo*): B

Occhione (*Burhinus oedicephalus*): B

Calandrella (*Calandrella brachydactyla*): B

Biancone (*Circaetus gallicus*): B ES

Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*): B

Averla cenerina (*Lanius minor*): B

Tottavilla (*Lullula arborea*): B

Calandra (*Melanocorypha calandra*)

Nibbio bruno (*Milvus migrans*): B

Nibbio reale (*Milvus milvus*): B?

Capovaccaio (*Neophron percnopterus*): B?

Mammiferi

Assenti informazioni attendibili sui Chiroterri

SPECIE ANIMALI DELLA LISTA ROSSA NAZIONALE

Anfibi

Raganella italiana (*Hyla intermedia*): CE

Tritone italico (*Triturus italicus*): CE

Rospo smeraldino (*Bufo viridis*): CE

Rettili

Geco dell'Egeo (*Cyrtopodion kotschy*): CE

Colubro di riccioli (*Coronella austriaca*): PR

Uccelli (solo i nidificanti)

Quaglia (*Coturnix coturnix*): B

Assiolo (*Otus scops*): B

Gufo comune (*Asio otus*): B

Rondone maggiore (*Apus melba*): B

Rondone pallido (*Apus pallidus*): B

Piccione selvatico (*Columba livia*): B ES?

Corvo imperiale (*Corvus corax*): B

Zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*): B

Averla capirossa (*Lanius senator*): B

Monachella (*Oenanthe hispanica*): B

Mammiferi

Quercino (*Effomys quercinus dichrurus*): CE

Assenti informazioni attendibili sui Chiroterri

SPECIE VEGETALI DELLA LISTA ROSSA NAZIONALE

Aegilops biuncialis Vis. (fam. Gramineae) (Gravina di Leucaspide)

Aegilops uniaristata Vis (fam. Gramineae)

Arum apulum (Carano) Bedalov (fam. Araceae)

Biscutella incana (L.) DC. (fam. Cruciferae) (Lacaita 1921) Tale specie è probabilmente estinta

Campanula versicolor Hawkins (fam. Campanulaceae)

Carum multiflorum Boiss. (fam. Umbelliferae)

Centaurea centaurium L.

Ophrys parvimaculata

Ophrys tarentina Goiz & Reinhard (fam. Orchidaceae)

SPECIE VEGETALI DELLA LISTA ROSSA REGIONALE

Allium atroviolaceum Boiss. (fam. Liliaceae)

Allium moschatum L. (fam. Liliaceae)

Dictamnus albus L. (fam. Rutaceae)

Euphorbia wuffenii Hoppe

Paeonia mascula

Salvia triloba L: (fam. Labiatae)

SPECIE ENDEMICHE

Centaurea apula Bianco e Brullo (fam. Compositae)
Centaurea deusta Ten. (fam. Compositae)
Chamaecytisus spinescens (Presi.) Rothm. (fam. Leguminosae)
Crepis bursifolia L. (fam. Compositae)
Crocus thomasi Ten. (fam. Iridaceae)
Dianthus garganicus (Ten.) Brullo (fam. Caryophyllaceae)
Erodium nervulosum L'Hér. (fam. Geraniaceae)
Helianthemum jonium Lacaita (fam. Cistaceae)
Onobrychis alba (W et K.) subsp. *echinata* (Guss.) P.W. Ball. (fam. Leguminosae)
Ophrys celiensis
Phleum ambiguum Ten. (fam. Gramineae)
Rhamnus infectorius (fam. Rhamnaceae) (endemico appenninico)
Thymus spinulosus Ten. (fam. Labiatae)
Thymus striatus Vahl. (fam. Labiatae)
Verbascum niveum Ten. subsp. *niveum* (endemico dell'Italia meridionale)

SPECIE DI ELEVATO VALORE FITOGEOGRAFICO

Acer monspessulanum
Asyneuma limonifolium (L.) Janchen (fam. Campanulaceae)
Alyssum saxatile Ard. (fam. Cruciferae)
Acinos suaveolens Sibth. et Sm. (fam. Labiatae)
Atamantha sicula L. (fam. Umbelliferae)
Aurinia saxatilis (L.) Desv. Subsp. *megalocarpa* Dundley (fam. Cruciferae)
Coronilla valentina L. (fam. Leguminosae)
Euphorbia apios L. (fam. Euphorbiaceae) (Bianco et al., 1981-82)
Euphorbia dendroides L.
Iris collina Terr. (fam. Iridaceae)
Ophrys apulica O. et E. Danesch (fam. Orchidaceae)
Ophrys iricoior Desf. (fam. Orchidaceae)
Ophrys melena Renz (fam. Orchidaceae)
Fedia comucopiae Gaertner (fam. Valerianaceae)
Onosma dalmaticum
Phlomis fruticosa L. (fam. Labiatae)
Quercus calliprinos
Quercus trojana Webb
Satureja cuneifolia Ten. (fam. Labiatae)
Scrophularia lucida L. (fam. Scrophulariaceae)
Clematis cirrhosa L. (Ranunculaceae)
Linum tommasinii Rchb. (fam. Linaceae)

SPECIE ANIMALI RARE

Tasso (*Meles meles*): CE
Istrice (*Istryx cristata*): CE

5. USO DELL'AREA

Uso attuale

L'ampia estensione dell'area è tra le cause di una varia e diversificata forma di utilizzo del territorio. L'attività agricola appare la più significativa in termini di superficie interessata ma non in termini di classe di produttività e incidenza sul valore aggiunto totale.

Nell'ambito delle aree urbane interne o limitrofe al territorio in questione si rileva la presenza di sistemi produttivi e insediativi complessi che interagiscono in forme diverse con il sistema ambientale.

6. INTERVENTI AMBIENTALI FINANZIATI

L'estensione dell'area e il suo interesse naturalistico hanno determinato la richiesta di finanziamento per vari e numerosi progetti d'interesse ambientale.

La loro definizione puntuale sarà oggetto di future analisi specifiche.

7. PERIMETRO E SUPERFICIE

Perimetri Proposti

Attualmente sono stati individuati i seguenti perimetri di riferimento, relativi alla zona in oggetto:

Zona di Protezione speciale (ZPS) denominata "Area delle Gravine" ai sensi della direttiva 79/409 CEE

Sito Importanza Comunitaria (SIC) "Area delle Gravine IT9130007" ai sensi della direttiva 92/43CEE

Sito Importanza Comunitaria (SIC) "Murgia di Sud-Est IT9130005" ai sensi della direttiva 92/43CEE

Pianificazione e gestione delle aree naturali protette ex L.R. 19/97. P.O.P. 97/99 misura 7.3.9.

Area vasta definita dall'intesa tra le dodici amministrazioni comunali, la Provincia di Taranto e la Comunità Montana Murgia Tarantina.

8. PROBLEMI DI CONSERVAZIONE

L'area delle Gravine si presenta come un sistema ambientale esteso e complesso nelle sue dinamiche ecologiche. Molteplici sono le attività antropiche che nel corso del tempo hanno agito nell'area e continuano ad agire. I principali e maggiori effetti di queste attività antropiche sono evidenti nelle azioni di trasformazione del territorio che hanno ridotto le superfici e il valore delle aree naturali, producendo una frammentazione degli habitat. Non esistendo uno studio specifico in merito non si conoscono i dati precisi relativi all'entità ed effetti di tale fenomeno.

Prendendo in considerazione lo stato di alcune specie indicatrici si può comunque rilevare come il fenomeno sia significativo. Negli ultimi 30-40 anni ad esempio la popolazione nidificante di Capovaccaio è passata da circa 4-8 coppie all'estinzione; anche il Biancone, il Nibbio reale sono attualmente estinti, mentre diverse altre specie, Nibbio bruno, Ghiandaia marina, Piccione selvatico, Monachella si sono ridotte notevolmente.

Un vero tracollo sembra avere subito la popolazione dell'Ululone dal ventre giallo, ridotte appaiono anche le popolazioni del Colubro leopardino, della Tartaruga comune, della Raganella.

Ad una prima analisi preliminare i principali problemi di conservazione dell'area possono individuarsi in:

Aumento degli insediamenti civili e industriali e delle infrastrutture;

Messa a coltura;

Incendi boschivi e della vegetazione spontanea;

Predominanza dei boschi cedui rispetto all'alto fusto;

Uso poco razionale del patrimonio boschivo;

Sovrapascolo nelle aree boscate;

Presenza di inquinanti nei corpi idrici anche temporanei di diverse Gravine;

Gestione irrazionale della fauna selvatica;
Bracconaggio;
Degradamento dei beni storici, architettonici e archeologici;
Frammentazione degli habitat.

9. OBIETTIVI DELL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Tra gli obiettivi generali derivanti dall'istituzione dell'area protetta s'individuano:

Promozione di un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, contribuendo nel contempo ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità;
Tutela e valorizzazione del patrimonio, tradizionale, naturale, storico-architettonico per quanto attiene alle ricadute in termini di incremento dell'occupazione e del reddito provenienti dallo sviluppo di nuove iniziative/competenze/professionalità;
Creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescere la qualità della vita dei cittadini.

Nello specifico, gli interventi ipotizzabili riguardano:

riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
rinaturalizzazione, riconversione ad alto fusto ed aumento della superficie occupata dai boschi
rinaturalizzazione del sistema idrografico superficiale;
diversificazione degli habitat attualmente presenti, con ripristino delle aree incolte e a pascolo;
monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici presenti;
recupero e conservazione dei beni storici e architettonici diffusi;
recupero e riqualificazione ambientale degli insediamenti storici compatti (centri storici);
creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi ad uso delle scuole e dei cittadini;
riequilibrio nella superficie delle aree dove svolgere attività venatoria, con la proposta di riduzione di alcune delle Oasi di Protezione attualmente istituite a livello provinciale.

10. EFFETTI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Gli effetti dell'istituzione dell'area protetta sugli ambienti naturali possono sinteticamente individuarsi in:

inserimento dell'area nella "Rete Natura 2000" della UE;
inserimento dell'area nella Rete Ecologica Nazionale,
conservazione degli habitat e specie d'interesse comunitario,
rinaturalizzazione e ripristino degli ambienti naturali;
aumento della biodiversità;
riduzione della pressione dei detrattori ambientali;
incremento del controllo e monitoraggio del territorio;

Gli effetti dell'istituzione dell'area protetta sugli aspetti socio-economici del territorio possono sinteticamente individuarsi in:

priorità nell'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
premierità previste per, la riduzione della quota di partecipazione a carico delle amministrazioni comunali nell'accesso ai finanziamenti di Agenda 2000 all'interno della Legge di attuazione del P.O.R (art. 37, comma 3 lett. c e comma 4).;
riconversione, in un'ottica sostenibile dall'ambiente naturale, dell'agricoltura presente;
valorizzazione delle attività e produzioni tipiche e tradizionali;

sviluppo di attività connesse al turismo di natura;
recupero dei beni di valore storico-architettonico;
organizzazione della fruizione dei beni, attivazione dei collegamenti in rete.

11. MISURE DI SALVAGUARDIA

Dal momento dell'adozione dello schema di disegno di legge di cui al comma 3 dell'art. della L.R. 19/97 sono applicate le sottoelencate misure di salvaguardia.

Le norme generati di tutela fino all'approvazione della legge istitutiva sono:

1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e fioristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
- k) aprire discariche.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 12 della L. 394/91 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 9 della stessa, può concedere deroghe ai divieti di cui al punto 11.2 lettere a) e b), limitatamente alle zone 2 (fascia di protezione) ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-

pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

Criteri di zonizzazione

E' individuata una zona 1 (zona centrale), di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale. E' altresì individuata una zona 2 (fascia di protezione), di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, destinata, in fase di Conferenza dei Servizi di cui al comma 5 dell'art. 6 della L.R. 19/97, alla definizione degli ambiti periferici (zone 2) in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello dello sviluppo di attività produttive di tipo sostenibile.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della zona 1 (zona centrale) la presenza di
solchi erosivi assimilabili a forme geomorfologiche connesse ai processi che determinano la genesi di una gravina;
formazioni boschive;
formazioni di macchia mediterranea, gariga, pseudosteppa ed ogni altra superficie di vegetazione spontanea;
aree soggette a vincoli architettonici, storici ed archeologici;
aree di particolare rilevanza paesaggistica;
altre aree necessarie a determinare continuità ambientale e funzionalità ecologica.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della zona 2 (fasce di protezione) le aree in cui i caratteri di cui al punto precedente appaiono meno marcati e vi si aggiunge la rilevante presenza di:
aree urbanizzate;
abitazione ed edifici rurali;
aree agricole intensive;
zone artigianali e/o industriali;
aree di estrazione anche se dismesse;

12. INDICAZIONI PER L'ENTE DI GESTIONE

La legge regionale 12/99 "Riordino delle Comunità Montane" ex art. 6, comma 1, lett. h) prevede che sia la Comunità Montana a gestire un parco regionale qualora questo ricada in tutto o in parte nella zona

omogenea assegnata alla Comunità.

Tuttavia negli appuntamenti precedenti di preconferenza si è registrata la volontà di costituire un apposito ente di gestione, così come previsto dalla legge regionale 19/97, al fine di dare uguale rappresentanza a tutti gli enti locali coinvolti.

Pertanto, così come già indicato nei ddl istitutivi delle Riserve naturali regionali orientate del "Litorale Tarantino Orientale" e della della Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle", si intende costituire un unico ente strumentale di diritto pubblico per la gestione di tutte le aree naturali della provincia di Taranto.

Per la gestione transitoria del Parco naturale regionale della Terra delle Gravine, dal momento dell'adozione del ddl da parte della Giunta regionale fino all'approvazione della legge istitutiva, valgono le disposizioni contenute nella Deliberazione di Indirizzo di Giunta regionale n. 1760 del 22.12.00.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA - UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge Regionale n. 19/1997

"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia"

ALLEGATO AL

Documento d'indirizzo per l'istituzione dell'area protetta:

GRAVINE DELL'ARCO JONICO

BOSCHI E COLLINA DI MASSAFRA

Allegato alla procedura di preconferenza.

Redatto ai sensi dell'art. 22 comma 1, Legge 394/91

DOCUMENTO D'INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA TERRA DELLE GRAVINE

7bis. PERIMETRO E SUPERFICIE

Perimetri Proposti

Attualmente esistono i seguenti perimetri di riferimento, relativi alla zona in oggetto:

Zona di Protezione speciale (ZPS) denominata "Area delle Gravine IT9130007" ai sensi della direttiva 791409 CEE

Sito Importanza Comunitaria (SIC) "Area delle Gravine IT9130007" ai sensi della direttiva 92/43CEE

Sito Importanza Comunitaria (SIC) "Murgia di Sud-Est IT9130005" ai sensi della direttiva 92/43CEE

Perimetrazioni derivanti dagli studi di Pianificazione e gestione delle aree naturali protette ex L.R. 19/97. P.O.P. 97/99 misura 7.3.9.

Area vasta definita dall'intesa tra le dodici amministrazioni comunali, la Provincia di Taranto e la Comunità Montana Murgia Tarantina.

Proposte delle singole amministrazioni relativamente al proprio territorio comunale: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Palagiano, Statte, Crispiano, Montemesola, Grottaglie, S. Marzano.

Sulla base di una attenta valutazione ponderale delle indicazioni sopra riportate e con l'ausilio di opportuni supporti tecnici (cartografia tematica, ortofoto digitali AIMA 1997) si è quindi proceduto alla definizione di un perimetro esterno di dettaglio, all'interno del quale sono individuate delle zone 1 di particolare valenza ambientale e naturalistica.

Queste ultime sono state individuate in relazione alla presenza di habitat di specie, di boschi o di altri habitat di particolare interesse come aree di macchia mediterranea, garighe, aree di pseudosteppa di particolare rilevanza paesaggistica e/o naturalistica. Sono talvolta ricomprese nelle zone 1 anche aree relative a coltivi o aree di pascolo, laddove di particolare pregio o utili a garantire una continuità tra habitat differenti.

Il Parco della Terra delle Gravine appare esteso per circa 51.185 ha. al cui interno sono individuate zone 1 per 23.876 ha. Il profilo del perimetro appare notevolmente frastagliato a causa dei numerosi processi di trasformazione (coltivazione di cave, discariche di RSU, inerti e fanghi di lavorazione, aree di urbanizzazione, aree per la residenzialità secondaria, vigneti a tendone), che ne hanno frammentato l'unitarietà.

Comunque nell'individuazione della perimetrazione del Parco naturale regionale, si sono compresi tutti gli elementi di rilievo, in particolare:

- la quasi totalità dei solchi erosivi del tarantino ascrivibili al fenomeno delle gravine;
- le aree delle principali emergenze botanico-forestali;
- le aree di maggiore pregio faunistico;
- i principali villaggi rupestri e i più importanti insediamenti ipogei;
- i paesaggi rurali locali capaci di descrivere l'assetto storico del territorio;
- molti centri storici realizzati sui solchi delle gravine.

Di seguito si riporta la descrizione sommaria delle aree dei diversi comuni partendo da ovest verso est:

Ginosa: Sono interessati dal perimetro del parco le aree delle gravine Canale del Palombaro, il sistema delle gravine del centro urbano (grottaturge, grav. dell'Arciprete l'Oscurusciuto, grav. S. Giuseppe), il canale S. Pellegrino. All'interno del perimetro è anche presente l'area del centro storico del comune (zona A) in relazione alla sua localizzazione sulla gravina. Tali riferimenti sono coerenti con le modifiche proposte dell'amministrazione comunale alla precedente perimetrazione, con l'eccezione di leggeri ritocchi necessari ad una visione unitaria del parco.

Laterza: Sono interessati dal perimetro del parco, il tratto settentrionale del sistema delle gravine di Ginosa (can.le Grottaturge), la località Difesa Melodia, caratterizzata da vaste aree di pseudosteppa in continuità con quelle già tutelate della vicina Basilicata, il fosso dell'Alloro, la gravina di Laterza, (a g. del Varco, la g. di Cocuglia, la porzione del Passo di Giacobbe di pertinenza, l'area di Montecamplo e quella tra questa e la SS 7 e una limitata area della Murgia Fragennaro. Come nel caso di Ginosa anche il centro storico di Laterza è inserito nella perimetrazione. Tali riferimenti sono coerenti con le modifiche proposte dell'amministrazione comunale alla precedente perimetrazione, con l'eccezione di leggeri ritocchi necessari ad una visione unitaria del parco.

Castellaneta: Sono interessati al perimetro del parco le aree delle gravine di Giacoia, Vernata, S. Nicola, Pentimelle, Montecamplo, Lauro, Coste Cornate Munzolino, S. Stefano, Coriglione, S. Croce, Gravina Grande, nonché le più interessanti aree di pseudosteppa della Murgia Giovinazzi, Murgia S. Francesco e Murgia S. Benedetto, gravina del Porto e S. Benedetto. Sono inoltre comprese le aree della ramificazione idrografica del Passo di Giacobbe, la Lama, Canecchie. Come nei due comuni precedenti il centro storico è interno al perimetro. Tali riferimenti sono coerenti con le modifiche proposte dell'amministrazione comunale alla precedente perimetrazione, con l'eccezione dell'area di Canecchie e di un'area confinante con il versante orientale della gravina di Montecamplo, inserite in quanto di particolare rilevanza al fine della creazione di corridoi ecologici.

Palagianello: Sono interessati dal perimetro del parco, la porzione di pertinenza della gravina grande di Castellaneta, la zona di Stingeto, indispensabile corridoio ecologico che connette alla gravina di S. Biagio-Palagianello. All'interno del perimetro del parco è anche compresa il centro storico e in particolare la zona A di restauro conservativo. Tali riferimenti sono coerenti con le modifiche proposte dell'amministrazione comunale alla precedente perimetrazione, con l'eccezione di leggeri ritocchi necessari ad una visione unitaria del parco.

Mottolla: Sono interessati dal perimetro del parco l'area del bosco di S. Basilio-Dolcemorso e Pizzoferro, bosco Sant'Antuono, le gravine di S. Croce, porzione settentrionale gravina grande di Castellaneta, Corneto, Petruscio, Capo di Gavito, Forcella, l'area di Casalrotto, Gorgone, grotte S. Angelo. All'interno del perimetro è compresa anche l'area del centro storico. Tali riferimenti sono coerenti con le modifiche proposte dell'amministrazione comunale alla precedente perimetrazione, che ha sostanzialmente modificato l'assetto in particolare nelle aree a sud del centro urbano.

Palagiano: il territorio comunale non risultava inizialmente compreso nella perimetrazione proposta. Attualmente, su proposta dell'Amministrazione comunale, il perimetro comprende l'area denominata Lamardecchia, adiacente alla omonima Masseria, contigua da un lato all'area di Casalrotto, in territorio comunale di Mottoia e dall'altra all'autostrada Bari-Taranto.

Massafra: è uno dei due comuni dai quali non risultano essere giunte proposte ufficiali di modifica alla perimetrazione proposta nei precedenti aggiornamenti di pre-conferenza. Si sono in ogni caso svolti incontri e approfondimenti con l'amministrazione comunale volti a verificare un possibile perimetro dell'area. In assenza di puntuali indicazioni circa il perimetro del parco nell'ambito comunale, si sono

operate, rispetto al precedente perimetro, solo limitate variazioni riguardanti lo stralcio del centro urbano e dell'area posta ad est di quest'ultimo e a monte della SS7. L'attuale perimetro comprende al suo interno l'area della gravina di Monte Sant'Elia, bosco Caracciolo, Piano Cernerà, contrada Bellavista e gravina omonima, gravina della Polvere, località S. Gregorio, gravine Canale Lungo, Giulieno, Portico del Ladro, Palombaro, Colombato, Madonna della Scala e la porzione settentrionale della g. di S. Marco, contrade Sferracavillo e Forcellara.

Martina Franca: è uno dei due comuni dai quali non risultano essere giunte proposte ufficiali di modifica alla perimetrazione proposta nei precedenti aggiornamenti di pre-conferenza. Anche in questo caso si sono svolti incontri e approfondimenti con l'amministrazione comunale volti a verificare un possibile perimetro dell'area. Il comune di Martina Franca è già interessato da altre due aree protette contigue con il Parco naturale della Terra delle gravine: l'istituenda Riserva Regionale del Bosco delle Pianelle (già Parco Naturale Comunale) e la Riserva Nazionale Orientata delle Murge Sud-Orientali. L'area interessata dal Parco delle Gravine comprende: l'area delle masserie Risana, Coldifuso, Croce Grande Caruccio, Cappella, che nell'insieme formano un'area di connettività tra i nuclei della Riserva delle Murge Sud-Orientali (Gorgofreddo, Chiancone e Paglierone); l'area di Pareticchio, Pilano, S. Paolo, Fiascone, Marinosci, Orimini, Monti di Martina, Franzullo, Difesa del Duca, Monti di Lupoli e Trazzonara con le gravine di Pilano, Voccole, Valle dell'inferno, Franzullo, San Domenico, del Duca, Papa Ciro;

Crispiano: Sono interessati dal perimetro le aree di: Mass. Pace, Caccavella, Mass. La Pizzica, Pozzo del Termite, Valetuddo, Difasotta, Mass. Pilano, Mass. Russuli, Mericchicchio, Cigliano e gravina omonima, contrada Triglio, Alezza e Coste Sant'Angelo. Le proposte di modifica dell'amministrazione comunale alla precedente perimetrazione si riferiscono sostanzialmente allo stralcio di due piccole aree. Tale stralcio è stato accolto solo per la porzione che non interessava aree caratterizzate da bosco o macchia mediterranea.

Montemesola: Sono interessate dal perimetro le aree poste a nord del centro urbano e interessate dal proseguimento della gravina di Cigliano. Tali riferimenti sono coerenti con le modifiche proposte dall'amministrazione comunale alla precedente perimetrazione.

Statte: Sono interessate dal parco le aree della gravina Triglio, Alezza, Gennarini-Leucaspidi, le gravine del Fosso della Felicia e di Mazzaracchio. Inoltre sono comprese le aree di Coste Sant'Angelo, Mass. Capocanale, Accetta. Tali riferimenti sono pressoché coerenti con le modifiche proposte dall'amministrazione comunale alla precedente perimetrazione. Alcune esclusioni riguardano aree già interessate da profondi processi di alterazione (cave, urbanizzazione).

Grottaglie: Sono interessate dal parco le aree della gravina del Pensiero e della lama di Grottaglie, l'area di Mass. Amici, la porzione di pertinenza della gravina di Cigliano. E' altresì compresa l'area del centro storico e del quartiere artigianale delle ceramiche. Tali riferimenti sono coerenti con le modifiche proposte dall'amministrazione comunale alla precedente perimetrazione con l'eccezione dell'esclusione del Monte Saletto, la cui area non è più confinante con il parco a seguito della revisione del territorio di Montemesola.

S. Marzano di S. Giuseppe: Tale Comune, il cui territorio non era precedentemente incluso nella perimetrazione del Parco naturale regionale della Terra delle Gravine, ha espresso formale richiesta dell'area del Convento della Madonna delle Grazie. Vista la contiguità con la porzione di territorio di Grottaglie compresa nel Parco, la richiesta è stata accolta. Fanno parte del parco anche le aree limitrofe al Santuario che presentano vegetazione spontanea e quelle di Mass. Le Grotte.

13. ANALISI E PROPOSTE RELATIVE ALLA GESTIONE VENATORIA NELLA PROVINCIA DI TARANTO

La definizione del perimetro del Parco Naturale della Terra delle Gravine deve tenere nel giusto conto anche i limiti imposti dalla normativa sull'esercizio dell'attività venatoria. L'estensione massima che può raggiungere la superficie su cui vige il divieto di caccia all'interno di ogni singola provincia è disciplinato dall'art. 10 della legge nazionale n. 157/92: "Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30% a protezione della fauna selvatica". "In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni".

Per poter quindi analizzare la situazione nella provincia di Taranto possiamo riferirci ai dati espressi in tabella.

DESCRIZIONE ESTENSIONE (ha) NOTE

Superficie provincia di Taranto 243.677

Superficie agro-silvo-pastorale 196.761 80,7% del totale

Superficie provinciale non A-S-P 46.916 19,3% del totale

Superficie massima per vincolo venatorio 59.028 30% della Sup A-S-P

Nel 30% della superficie agro-silvo-pastorale devono rientrare:

- a) le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura già istituite;
- b) le aree naturali protette, ovvero nel caso in questione le Riserve Naturali dello Stato e le aree protette regionali;
- c) le aree di vincolo passivo.

Queste ultime corrispondono a "i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni":

- parchi naturali, archeologici e giardini e limite di 100 m. da essi;
- centri pubblici di riproduzione della fauna, foreste demaniali sino ad un raggio di 50 m da esse;
- fascia del 50 m. dalle aree protette nelle quali è vietato l'esercizio venatorio;
- opere di difesa dello Stato;
- fascia di 100 m. da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o luogo di lavoro;
- fascia di 50 m. dalle vie di comunicazione (strade, ferrovie, ad eccezione di quelle poderali).

Le Oasi di Protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura della provincia di Taranto corrispondono rispettivamente a 16.222 ha e 10.080 ha. Va comunque precisato che molte di queste aree ricadono in aree protette già istituite o in via di istituzione.

Le aree protette nazionali corrispondono per la provincia di Taranto a:

Riserva Nat. Murge Sud-Orientali 733

Riserva Nat. Marinella - Stornara 45

Riserva Nat. Stornara 1456

TOTALE 2234

Le aree protette regionali corrispondono a quelle in via di istituzione della LR 19/97:

Riserva Bosco delle Pianelle 1307

Riserve litorale orientale 1114

TOTALE 2421

A tali superfici si aggiungeranno poi quelle delle aree della LR 19/97 ancora in via di istituzione.

In totale quindi le aree protette riguardano attualmente 4655 ha a cui si aggiungono gli istituti delle Oasi di Protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura.

Le aree di vincolo passivo non hanno oggi una dimensione certa, ma è ragionevole pensare che si aggirino sul 5% della superficie A-S-P ovvero sui 9838 ha.

Ultimo dato: nel calcolare la superficie interessata dal Parco Regionale delle Gravine va considerato che per un'area così vasta e complessa non tutta la superficie può essere considerata come ASP. In altri termini mentre per aree naturali di piccole dimensioni, si può in prima approssimazione evitare di detrarre la superficie urbanizzata presunta, lo stesso non può farsi per il parco delle gravine.

A tal fine va considerato l'indice di urbanizzazione che può essere calcolato come la differenza tra la superficie totale e la superficie agro-silvo-pastorale. Tale indice è del 19,3%.

L'estensione del Parco delle Gravine proposto è di 51.185 ha che depurati del 19,3% (9.878,7 ha) diventano 41.306 ha.

In definitiva possiamo descrivere in tabella la situazione.

Denominazione Estensione

Superficie Agro-Silvo-Pastorale 196.761

30% da sottoporre a vincolo venatorio 59.028

Aree naturali protette già esistenti 4.655

Aree da altri vincoli passivi 9.838

Area ASP del Parco delle Gravine 41.306

Totale aree sottoposte a vincolo venatorio 55.799

Dalla tabella si può notare che:

- l'istituzione del Parco delle Gravine richiede una revisione degli istituti di Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura della provincia di Taranto, finalizzato all'eliminazione delle aree eccedenti i perimetri delle altre aree protette istituite o in via di istituzione; l'istituzione del Parco della Terra delle Gravine può avvenire in questo caso senza superare il tetto del 30% della superficie ASP provinciale esistendo in ogni caso un margine di circa 3.200 ha.

Per quel che attiene alle Oasi di Protezione e alle Zone di Ripopolamento e Cattura si ritiene che le seguenti zone saranno totalmente comprese all'interno del perimetro di aree protette:

OdP - Gravina di Laterza ha 800

ZRC - Bosco Sant'Antuono ha 1050

OdP - Zona Signorella ha 750

Si ritiene di mantenere per la porzione compresa nel perimetro di altre aree protette i seguenti istituti di protezione della fauna:

OdP - Santa Trinità ha 2380 (solo una piccola porzione a nord di Mass. Del Vecchio nuova)

OdP - Gravina di Castellaneta ha 2000

OdP - Pianelle ha 1750

OdP - Corno della Strega ha 1915

OdP - Bosco Selva ha 200 (solo la parte di Taranto)

OdP - Trazzonara ha 3500

ZRC - Coturi ha 500

OdP - Filicchie ha 320

OdP - Fascia costiera ha 1100

OdP - Varcaturò ha 700

OdP - Lama ha 2500

ZRC - Bonsanti ha 1300

Si propone di revocare le seguenti aree eccedenti:

OdP - Mastroluca ha 900

OdP - Castello di Motunato ha 450

OdP - Tagliente ha 80

OdP - San Giorgio ha 3350

OdP - Zona Bradano ha 455